

**Delibera n. 3420 del 24-03-1995 proposta da LEVEGHI**

Legge 10 maggio 1976, n. 319 e T.U. delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. Nuova elaborazione della tariffa relativa alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti produttivi e precisazioni in ordine all'applicazione della tariffa relativa agli scarichi provenienti da insediamenti civili.

Il Relatore comunica:

l'ultimo comma dell'art. 23 del Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e successive modificazioni, prevede che l'autorizzazione allo scarico comporta il pagamento del canone o diritto previsto dagli articoli 16, 17, 17-bis e 17-ter della Legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni, semprechè in relazione al tipo di scarico risultino interessati i servizi di fognatura e di depurazione.

In conseguenza delle modificazioni introdotte alle menzionate norme con il D.L. 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni nella Legge 23 aprile 1981, n. 153, spetta alla Giunta provinciale elaborare le tariffe per le acque di scarico provenienti dagli insediamenti produttivi, sulla base delle formule tipo di cui al D.P.R. 24 maggio 1977.

Spetta altresì alla Giunta provinciale fissare i modi e i termini per la presentazione della denuncia degli elementi necessari alla concreta determinazione del canone

o diritto da parte dei titolari degli scarichi.

Con deliberazione n. 9238 di data 17 luglio 1981 la Giunta provinciale, dando pratica applicazione alle norme di legge sopra indicate, ha approvato l'elaborazione della tariffa relativa alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti produttivi, nonché le modalità per la presentazione della denuncia degli elementi necessari alla concreta determinazione del canone o diritto, da parte dei titolari degli scarichi a valere per l'anno 1981.

L'elaborazione della tariffa relativa alla raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti produttivi è stata successivamente più volte modificata, e da ultimo con deliberazione n. 12997 di data 28 ottobre 1988, avente per oggetto "Legge 10 maggio 1976, n. 319 e T.U. delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti - Nuova elaborazione della tariffa relativa alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti produttivi".

L'applicazione della predetta deliberazione n. 12997/1988 ha evidenziato varie problematiche, talchè vi è la necessità di integrare e modificare la disciplina attuativa delle norme di legge in materia di determinazione della quantità di acque scaricate (con specifico riguardo all'installazione di apparecchi di misura) ed in materia di individuazione puntuale delle diverse tipologie di acque scaricate. Tali elementi sono emersi soprattutto in sede di

verifica delle richieste di rideterminazione degli addebiti presentate dai Comuni ai sensi dell'art. 12 comma 4 della legge provinciale n. 20/1985 e s.m., verifiche effettuate dal Gruppo di lavoro nominato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 3581 di data 6 aprile 1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Si deve inoltre rilevare che la legge provinciale 27 agosto 1993, n. 21 ha modificato la definizione di "insediamento civile" e di "insediamento produttivo", cosicchè appare opportuno ridefinire compiutamente l'intera materia, con particolare riguardo all'elaborato della tariffa tipo per le varie tipologie di scarico.

Infine, si deve dare atto che la Legge n. 36/1994 ha posto nuovi fondamentali principi in materia di acquedotti e di trattamento dell'acqua in tutte le fasi, dall'approvvigionamento allo smaltimento. Peraltro, tale nuova disciplina risulta tuttora non attuata, sia per l'impugnazione che di essa è stata fatta da parte delle Province Autonome di Trento e Bolzano presso la Corte Costituzionale, sia perchè non sono stati ancora adottati gli strumenti regolamentari e programmatori da parte dei competenti Ministeri. La Legge n. 319/1976 e s.m. trova quindi ancora applicazione ed in base ad essa vengono elaborate le tariffe di cui al presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.L. 16 gennaio 1995, n. 9.

Si propone quindi l'adozione dei criteri e delle tariffe di cui all'allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione, e ciò a far data dall'1 gennaio 1995.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli artt. 16 e seguenti della Legge 10 maggio 1976, n. 319 e s.m.;
- visto il T.U. delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., come da ultimo modificato con legge provinciale 27 agosto 1993, n. 21;
- visto il D.L. 28 febbraio 1981, n. 38 convertito con modificazioni dalla Legge 23 aprile 1981, n. 153;
- vista la Legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- vista la propria deliberazione n. 12997 di data 28 ottobre 1988 e s.m.;
- ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

#### d e l i b e r a

- 1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, l'elaborazione della tariffa relativa all'allontamento, alla depurazione e allo scarico delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti produttivi, nonché le modalità per la presentazione della denuncia degli

elementi necessari alla concreta determinazione del canone o diritto da parte dei titolari degli scarichi, contenute nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di disporre che le determinazioni di cui al punto 1) trovano applicazione a far data dall'1 gennaio 1995;

3) di disporre che la presente deliberazione ed il relativo allegato vengano pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione;

4) di dare atto che la presente deliberazione sostituisce a tutti gli effetti la deliberazione n. 12997 di data 28 ottobre 1988.

- - - - -

Relazione

Parte integrante non gestita dal sistema